Alla cortese attenzione della

VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione)
Camera dei deputati

Roma, novembre 2026

Oggetto: Memoria dell'ADI sull'A.C. 3123, «Riordino e riorganizzazione del Consiglio universitario nazionale», approvato dal Senato il 30 settembre 2026 (A.S. 1890)

1. Premessa e sintesi

L'Associazione Dottorandi e Dottori di Ricerca in Italia (ADI) esprime una valutazione **complessivamente favorevole** sul disegno di legge A.C. 3123, recante «Riordino e riorganizzazione del Consiglio universitario nazionale», approvato dal Senato della Repubblica il 30 settembre 2026. Ne raccomanda la **sollecita prosecuzione dell'iter**, affinché il Consiglio possa essere ricostituito senza ulteriori ritardi secondo la nuova disciplina.

L'Associazione accoglie con **particolare favore l'istituzione di una rappresentanza autonoma dei dottorandi di ricerca** in seno al Consiglio universitario nazionale (CUN), prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1.3). Con riferimento all'attuazione di tale previsione, propone che il rappresentante dei dottorandi, nel CUN come nel Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU), sia eletto sulla base di liste collegate e non più mediante candidature individuali.

L'Associazione sottopone inoltre alla Commissione tre proposte di modifica:

1. l'attribuzione, in ciascuna area disciplinare, di **un seggio unico ai professori di prima e di seconda fascia** e di un **seggio ai ricercatori**, in luogo del seggio unico per il quale il testo pone in competizione professori associati e ricercatori;
2. l'istituzione di una **rappresentanza elettiva dei titolari di contratti di ricerca**, di **incarichi post-doc** e di assegni di ricerca posti in esaurimento, con sostituzione dei componenti decaduti mediante subentro del primo dei non eletti ovvero, in mancanza, mediante elezioni suppletive;

3. l'inserimento di un articolo aggiuntivo in materia di **procedimento disciplinare nei confronti dei professori e dei ricercatori universitari**, volto a disciplinare la fase dell'iniziativa e ad affidare l'istruttoria a un **collegio estraneo all'ateneo di appartenenza**.

Le proposte di testo sono riportate in calce a ciascun paragrafo.

2. Il testo trasmesso dal Senato

Rispetto alla legge 16 gennaio 2006, n. 18, il disegno di legge:

- riduce da tre a due, per ciascuna delle quattordici aree disciplinari, i professori e i ricercatori eletti, entro il limite complessivo di ventotto. Per ciascuna area sono eletti un professore ordinario e «un professore associato o un ricercatore» (a tempo indeterminato, a tempo determinato di tipo b) ovvero in *tenure track* ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240); professori associati e ricercatori concorrono per il medesimo seggio e costituiscono un unico corpo elettorale;
- eleva a cinque il numero degli studenti, eletti su base nazionale con garanzia di rappresentanza per ciascuna macroarea geografica; introduce un rappresentante dei dottorandi di ricerca e un rappresentante degli specializzandi, eletti in concomitanza con le elezioni del CNSU;
- conferma i tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo; sopprime le componenti designate dalla CRUI, dal Coordinamento delle Conferenze dei presidi e dal Convegno dei dirigenti amministrativi, che partecipano alle sedute senza diritto di voto;
- fissa in quattro anni la durata del mandato, rinnovabile consecutivamente una sola volta (articolo 1, comma 1, lettera a), numero 4);
- ammette all'elezione del seggio riservato a professori associati e ricercatori, fino all'esaurimento della relativa figura, i ricercatori a tempo determinato di tipo a) (articolo 2, comma 2).

Il disegno di legge non contiene disposizioni in materia disciplinare. Fino al 2010 la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari nei confronti dei professori e dei ricercatori universitari era affidata a un collegio costituito presso il CUN (articolo 3 della legge n. 18 del 2006). L'articolo 10, comma 6, della legge n. 240 del 2010 ha abrogato tale disposizione e ha istituito un collegio di disciplina presso ciascuna università.

3. La rappresentanza autonoma dei dottorandi di ricerca

L'introduzione di un rappresentante dei dottorandi di ricerca, eletto su base nazionale tra gli iscritti ai corsi di dottorato, costituisce **l'innovazione di maggiore rilievo del provvedimento**. Per la prima volta la **componente dottorale** dispone, nell'organo elettivo di rappresentanza del sistema universitario, di un **seggio proprio**, distinto da quelli della componente studentesca. La scelta riconosce la specificità del dottorato quale primo grado della formazione alla ricerca, svolto da

persone che partecipano a pieno titolo all'attività scientifica degli atenei. La previsione corrisponde a una richiesta di lungo periodo dell'Associazione: il documento politico approvato dal suo VIII Congresso chiede che l'accesso della componente dottorale e di tutta la componente precaria della ricerca agli organi centrali del sistema universitario sia regolato a livello nazionale, sottraendolo alla discrezionalità dei singoli atenei (§ 2.1.5). L'Associazione auspica pertanto che la previsione sia mantenuta nel testo definitivo.

Allo stato, il rappresentante dei dottorandi nel CNSU è eletto sulla base di candidature individuali, non collegate a liste né a simboli di associazioni o di gruppi proponenti, attraverso il ricorso a sottoscrizioni pari ad almeno una per un terzo degli atenei ove sono attivi corsi di dottorato di ricerca. Per la componente studentesca, invece, l'elezione si svolge per liste e la sostituzione dei componenti decaduti avviene scorrendo la graduatoria della lista di appartenenza (articolo 2, comma 1, del d.P.R. 2 dicembre 1997, n. 491, da ultimo applicato con il D.M. 5 ottobre 2026, n. 1296).

L'Associazione propone che, in sede di attuazione, l'elezione del rappresentante dei dottorandi nel CUN e nel CNSU avvenga sulla base di liste collegate contraddistinte da denominazione e simbolo, presentate da associazioni o da gruppi di elettori. La formula di lista presenta tre vantaggi:

- rende **riconoscibili agli elettori il soggetto collettivo** che sostiene la candidatura e il relativo programma, rafforzando il carattere rappresentativo del mandato;
- consente, in caso di decadenza, il **subentro del primo dei non eletti** della medesima lista, assicurando la continuità della rappresentanza senza ricorrere a elezioni suppletive. Il profilo è rilevante per una componente il cui status ha durata pari a quella del corso di dottorato, di norma inferiore a quella del mandato nel CUN;
- **uniforma la disciplina elettorale della componente dottorale** a quella della componente studentesca, eletta nella medesima tornata.

A tal fine l'Associazione propone l'accoglimento del seguente ordine del giorno.

[ORDINE DEL GIORNO]

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge A.C. 3123, recante «Riordino e riorganizzazione del Consiglio universitario nazionale»,

premesso che l'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1.3), introduce nel Consiglio universitario nazionale un rappresentante dei dottorandi di ricerca, eletto su base nazionale in concomitanza con le elezioni del Consiglio nazionale degli studenti universitari;

considerato che il rappresentante dei dottorandi nel Consiglio nazionale degli studenti universitari è attualmente eletto sulla base di candidature individuali, mentre la componente

studentesca è eletta per liste, con subentro dei candidati della medesima lista in caso di decadenza;

impegna il Governo

ad adottare, in sede di attuazione della legge, le modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 491, nonché alle ordinanze di indizione delle elezioni necessarie affinché il rappresentante dei dottorandi di ricerca nel Consiglio universitario nazionale e nel Consiglio nazionale degli studenti universitari sia eletto sulla base di liste contraddistinte da denominazione e simbolo, presentate da associazioni o da gruppi di elettori, con subentro, in caso di decadenza, del primo dei non eletti della medesima lista.

4. La rappresentanza dei ricercatori

Il testo attribuisce a professori associati e ricercatori un unico seggio per area, eletto da un corpo elettorale unitario. In un'elezione uninominale di questo tipo il seggio è attribuito, di regola, alla componente numericamente prevalente. Nel 2020 i professori associati erano 23.119, i ricercatori a tempo indeterminato 8.997 e i ricercatori a tempo determinato di tipo b) 4.648 (elaborazione su dati MIUR-Cineca)[1]. In assenza di meccanismi di garanzia, i ricercatori potrebbero rimanere privi di rappresentanza in tutte le quattordici aree. La relazione al disegno di legge individua nel ricercatore in *tenure track* «l'unico canale a regime del reclutamento» (A.S. 1890, relazione, p. 3): la figura attraverso la quale si accede oggi alla carriera universitaria è quella esposta al rischio di non essere rappresentata nel CUN.

L'Associazione propone di attribuire, in ciascuna area, un seggio ai professori di prima e di seconda fascia e un seggio ai ricercatori, lasciando invariato il numero complessivo dei componenti (ventotto). Professori ordinari e associati appartengono entrambi ai ruoli della docenza e svolgono le medesime funzioni didattiche e scientifiche; la differenza tra le due fasce è meno marcata di quella che separa i professori di ruolo dai ricercatori, oggi in larga parte assunti con contratto a tempo determinato. La proposta è coerente con l'orientamento dell'Associazione favorevole a **una fascia unica della docenza**, comprensiva di professori associati e ordinari (*Abilitazione Scientifica Nazionale: stato dell'arte, novità e parere dell'ADI*, 26 gennaio 2026).

La modifica richiede due interventi di coordinamento: l'articolo 1, comma 3, della legge n. 18 del 2006, che riserva la presidenza del CUN ai professori ordinari eletti, va riferito ai professori eletti; l'articolo 2, comma 2, del disegno di legge, relativo alla partecipazione transitoria dei ricercatori di tipo a), va riferito al seggio dei ricercatori.

In via subordinata, ove la Commissione ritenga di mantenere una rappresentanza distinta dei professori ordinari, l'Associazione propone il ripristino di tre seggi per area (un professore ordinario, un professore associato, un ricercatore), secondo quanto previsto dalla legislazione vigente.

[EMENDAMENTO 1] (art. 1, comma 1, lettera a), numero 1.2)

Sostituire il secondo e il terzo periodo della lettera a) con i seguenti:

> «Per ciascuna area disciplinare sono eletti un professore di prima o di seconda fascia e un ricercatore universitario a tempo indeterminato ovvero un ricercatore universitario a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79, ovvero un ricercatore universitario a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, della citata legge n. 240 del 2010. L'elettorato attivo è esercitato, per l'elezione dei professori, dai professori di prima e di seconda fascia e, per l'elezione dei ricercatori, dai ricercatori universitari a tempo indeterminato, dai ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240 del 2010, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 79 del 2022, e dai ricercatori universitari a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, della medesima legge n. 240 del 2010».

Conseguentemente:

- all'articolo 1, comma 1, lettera a), dopo il numero 1) inserire il seguente: «1-bis) al comma 3, le parole: "tra i professori ordinari" sono sostituite dalle seguenti: "tra i professori";»;
- all'articolo 2, comma 2, sostituire le parole: «all'elezione dei professori associati e dei ricercatori universitari» con le seguenti: «all'elezione dei ricercatori universitari».

[EMENDAMENTO 1-BIS] (subordinato)

All'articolo 1, comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1.2).

(La lettera a) resta nel testo vigente: un professore ordinario, un professore associato e un ricercatore per area.)

5. La rappresentanza dei precari della ricerca

Il disegno di legge riconosce una rappresentanza ai dottorandi e agli specializzandi. Non prevede invece alcuna rappresentanza per coloro che, conseguito il dottorato, svolgono attività di ricerca presso le università con contratti a termine diversi da quello di ricercatore: i titolari di contratti di ricerca (articolo 22 della legge n. 240 del 2010, come sostituito dalla legge n. 79 del 2022), di incarichi post-doc (articolo 22-bis della medesima legge, introdotto dal decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79) e degli assegni di ricerca ancora in essere. Si tratta di personale che svolge attività di ricerca e, nel caso degli incarichi post-doc, collabora alle attività didattiche e di terza missione (articolo 22-bis, comma 1), escluso tanto dal seggio dei ricercatori quanto da quello dei dottorandi.

Secondo i dati pubblicati da ROARS il 19 marzo 2026, gli assegnisti di ricerca erano 15.891 nel 2023 e 23.958 nel 2024; al 31 dicembre 2024 rappresentavano il 27 per cento del personale di ricerca

delle università[2]. Per l'anno accademico 2024/25 l'ANVUR censisce 65.617 docenti nelle università[3]. Non risultano pubblicati, tra le fonti consultate, dati consolidati sul numero dei contratti di ricerca e degli incarichi post-doc in essere: l'Associazione chiede al Ministero dell'università e della ricerca di renderli disponibili, distinti per ateneo e per area.

I contratti di ricerca hanno durata biennale, rinnovabile entro il limite complessivo di cinque anni (articolo 22, comma 2); gli incarichi post-doc hanno durata da uno a tre anni (articolo 22-bis, comma 2); il mandato nel CUN è quadriennale. La differenza tra durata dello status e durata del mandato è già nota all'ordinamento per altre componenti elettive: i corsi di laurea magistrale hanno durata biennale, i corsi di dottorato triennale. L'articolo 1, comma 7, della legge n. 18 del 2006 prevede già la decadenza del componente che perde lo status di appartenenza e la sua sostituzione entro due mesi per il residuo periodo del mandato, salvo che la perdita intervenga nell'ultimo anno. Per il CNSU, l'articolo 2, comma 1, del d.P.R. n. 491 del 1997 dispone il subentro dei candidati successivi nella graduatoria. I medesimi strumenti, subentro del primo dei non eletti e, in mancanza, elezioni suppletive, sono idonei ad assicurare la continuità della rappresentanza dei precari della ricerca.

L'Associazione propone l'elezione, su base nazionale e in concomitanza con l'elezione dei professori e dei ricercatori, di un rappresentante dei titolari di contratti di ricerca, di incarichi post-doc e di assegni di ricerca stipulati con le università. Il passaggio del rappresentante da un rapporto all'altro tra quelli indicati, ovvero la stipula di un nuovo rapporto entro sei mesi dalla cessazione del precedente, non dovrebbe costituire causa di decadenza. Per tutte le componenti elettive, la sostituzione dei componenti decaduti dovrebbe avvenire anzitutto mediante subentro del primo dei non eletti e, solo in mancanza, mediante elezioni suppletive, procedura più rapida della nuova elezione oggi prevista dall'articolo 1, comma 7.

[EMENDAMENTO 2] (art. 1, comma 1, lettera a), numero 1.3)

Al capoverso «b)», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; un rappresentante dei titolari di contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, di incarichi post-doc di cui all'articolo 22-bis della medesima legge e di assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della medesima legge, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79, stipulati con le università, eletto su base nazionale tra i titolari dei medesimi rapporti in essere alla data delle elezioni, in concomitanza con le elezioni dei componenti di cui alla lettera a)».

[EMENDAMENTO 3] (art. 1, comma 1, lettera a), nuovo numero 3-bis)

Dopo il numero 3) inserire il seguente:

> «3-bis) al comma 7, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Essi sono sostituiti, per il residuo periodo del mandato originario, dal primo dei non eletti della medesima componente ovvero, ove l'elezione si svolga per liste, della medesima lista e, per i componenti di cui alla

lettera a), della medesima area. In mancanza, si procede entro due mesi a elezioni suppletive con le stesse procedure. Per il rappresentante dei titolari di contratti di ricerca, di incarichi post-doc e di assegni di ricerca di cui alla lettera b), non costituiscono causa di decadenza il passaggio a un altro dei rapporti ivi indicati né la stipula di uno di tali rapporti entro sei mesi dalla cessazione del precedente.";».

6. Il procedimento disciplinare

Vicende recenti, verificatesi in diversi atenei, hanno richiamato l'attenzione sul procedimento disciplinare nei confronti dei professori e dei ricercatori universitari e, in particolare, sulla fase che precede l'istruttoria. Le persone esposte ad abusi di potere sono frequentemente dottorande, dottorandi e precari della ricerca, il cui percorso professionale dipende in larga misura dalle stesse figure nei cui confronti dovrebbe eventualmente essere promossa l'azione disciplinare. Il contrasto agli abusi di potere in ambito accademico è tra le priorità indicate dal documento politico dell'VIII Congresso dell'Associazione (§ 1.4.5).

L'articolo 10 della legge n. 240 del 2010 disciplina il procedimento in termini sommari proprio nei due profili più rilevanti.

- *Iniziativa.* L'avvio del procedimento spetta in via esclusiva al rettore, che entro trenta giorni «dal momento della conoscenza dei fatti» trasmette gli atti al collegio di disciplina formulando motivata proposta (comma 2). La norma non individua i soggetti legittimati alla segnalazione, né la relativa forma, né il momento dal quale decorre la «conoscenza» dei fatti. Non prevede l'obbligo di motivare la decisione di non procedere né di comunicarla al segnalante; non prevede rimedi in caso di inerzia; non disciplina le ipotesi in cui i fatti riguardino il rettore o i componenti degli organi di governo.
- *Sede.* Il collegio di disciplina è costituito presso ciascuna università ed è composto da professori e ricercatori del medesimo ateneo (comma 1). Il principio del giudizio fra pari rischia così di tradursi in un giudizio tra colleghi della stessa comunità accademica, nel quale la posizione del segnalante, specie se dottorando o titolare di un contratto a termine, risulta particolarmente esposta.

Nel corso dell'esame presso il Senato sono state presentate proposte emendative volte a istituire un collegio di disciplina nazionale, non recepite nel testo approvato. L'Associazione ritiene opportuno che la Camera intervenga sul punto, considerato che la materia è stata disciplinata nell'ambito della legge sul CUN fino al 2010.

Proposta.

- *Disciplina dell'iniziativa.* Legittimazione di chiunque, inclusi dottorandi, studenti, precari della ricerca, personale tecnico-amministrativo, comitati unici di garanzia, consigliere e consiglieri di fiducia, a presentare segnalazione scritta e circostanziata. Obbligo per il rettore, entro trenta

giorni dalla ricezione, di trasmettere gli atti con motivata proposta ovvero di disporre l'archiviazione con provvedimento motivato, comunicato al segnalante e alla persona offesa. Facoltà del segnalante e della persona offesa, in caso di archiviazione o di inerzia, di rivolgersi al presidente del collegio nazionale, cui spetta la decisione sull'avvio del procedimento. Attribuzione diretta dell'iniziativa al presidente del collegio nazionale quando i fatti riguardino il rettore o i componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione.

- *Istruttoria esterna all'ateneo.* Istituzione presso il CUN di un collegio nazionale di disciplina, articolato in sezioni formate per sorteggio da un elenco nazionale di professori e di ricercatori a tempo indeterminato, con esclusione di coloro che prestano servizio nell'ateneo dell'incolpato e dei componenti del CUN. A differenza del collegio previsto fino al 2010, eletto dal CUN al proprio interno e presieduto dal presidente del Consiglio, la proposta mantiene distinte la funzione consultiva del CUN e la funzione disciplinare. Le sedute possono svolgersi in modalità telematica, senza nuovi o maggiori oneri.
- *Garanzie.* Facoltà della persona offesa di essere sentita; comunicazione dell'esito al segnalante e alla persona offesa; applicazione al segnalante delle misure di protezione previste dal decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24.
- *Decisione.* Resta attribuita al consiglio di amministrazione dell'ateneo, vincolato al parere del collegio (articolo 10, comma 4).

In via subordinata, ove la Commissione ritenga di mantenere i collegi presso le università, l'Associazione propone che la maggioranza dei loro componenti sia estratta a sorte tra professori e ricercatori in servizio presso altri atenei.

[EMENDAMENTO 4] (articolo aggiuntivo)

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis. (Modifiche all'articolo 10 della legge 30 dicembre 2010, n. 240)

1. All'articolo 10 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Presso il Consiglio universitario nazionale è istituito il Collegio nazionale di disciplina, competente a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari nei confronti dei professori e dei ricercatori universitari e ad esprimere in merito parere conclusivo. Il Collegio opera per sezioni, i cui componenti sono estratti a sorte per ciascun procedimento da un elenco nazionale di professori universitari e di ricercatori a tempo indeterminato in regime di tempo pieno, con esclusione di coloro che prestano servizio presso l'università cui appartiene il professore o il ricercatore sottoposto ad azione disciplinare e dei componenti del Consiglio universitario nazionale. Il Collegio è presieduto da un professore di prima fascia nominato dal Consiglio universitario nazionale tra i professori che non ne sono

componenti, che dura in carica quattro anni. Il Collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio; le sedute possono svolgersi in modalità telematica. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentiti il Consiglio universitario nazionale e il Consiglio nazionale degli studenti universitari, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinati la formazione dell'elenco, il sorteggio, la composizione delle sezioni e le cause di astensione e di ricusazione. La partecipazione al Collegio non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Chiunque abbia notizia di un fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura tra quelle previste dall'articolo 87 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, può presentarne segnalazione scritta e circostanziata al rettore. Entro trenta giorni dalla ricezione della segnalazione o dalla conoscenza dei fatti, il rettore trasmette gli atti al Collegio nazionale di disciplina formulando motivata proposta ovvero dispone l'archiviazione con provvedimento motivato, comunicato al segnalante e alla persona offesa. In caso di archiviazione o di inutile decorso del termine, il segnalante e la persona offesa possono, entro i successivi trenta giorni, chiedere al presidente del Collegio nazionale di disciplina l'avvio del procedimento; il presidente, acquisiti gli atti, provvede entro trenta giorni con atto motivato. Quando i fatti riguardano il rettore o i componenti del senato accademico o del consiglio di amministrazione, l'avvio del procedimento spetta al presidente del Collegio nazionale di disciplina.";

c) al comma 3, le parole: "Il collegio di disciplina" sono sostituite dalle seguenti: "La sezione del Collegio nazionale di disciplina" e dopo le parole: "difensore di fiducia," sono inserite le seguenti: "nonché, ove ne faccia richiesta, la persona offesa,";

d) dopo il comma 4 è inserito il seguente: "4-bis. L'esito del procedimento è comunicato al segnalante e alla persona offesa. Al segnalante si applicano, in quanto compatibili, le misure di protezione previste dal decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24.";

e) al comma 5, le parole: "collegio di disciplina", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "Collegio nazionale di disciplina".

2. I procedimenti disciplinari pendenti alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 10, comma 1, della legge n. 240 del 2010, come sostituito dal comma 1, lettera a), del presente articolo, restano di competenza dei collegi di disciplina delle università.»

[EMENDAMENTO 4-BIS] (subordinato all'emendamento 4)

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis. (Modifica all'articolo 10 della legge 30 dicembre 2010, n. 240)

1. All'articolo 10, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "La maggioranza dei componenti del collegio è costituita da professori e ricercatori in servizio presso altre università, estratti a sorte da un elenco nazionale tenuto dal Consiglio universitario nazionale."»

(L'emendamento 4-bis può essere proposto unitamente alla sola lettera b) dell'emendamento 4, riferita al collegio di disciplina dell'università.)

7. Conclusioni

L'Associazione Dottorandi e Dottori di Ricerca in Italia **rinnova la valutazione favorevole sul disegno di legge** e, in particolare, sull'istituzione di una rappresentanza autonoma dei dottorandi di ricerca; ne **raccomanda la sollecita approvazione**. Chiede alla Commissione di **valutare le proposte di modifica illustrate**, restando a disposizione per ogni ulteriore elemento informativo e per il supporto alla redazione dei testi.

Per l'ADI – Associazione Dottorandi e Dottori di Ricerca in Italia
Il Segretario nazionale
Davide Clementi

Note

1 Elaborazione su dati MIUR-Cineca, anno 2020, pubblicata da Unrest-net, *Strutturati e non strutturati*. Dato da aggiornare con le serie MUR-USTAT.

2 A. Baccini, *Cosa resta dell'università italiana (II): precarizzazione e distorsioni della ricerca*, ROARS, 19 marzo 2026.

3 ANVUR, *Rapporto sul sistema della formazione superiore e della ricerca 2026*, presentazione, slide 2.